

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 141/CGF – RIUNIONE DEL 14 MARZO 2008

Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Schillaci Avv. Nicolò – Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Pesce Avv. Fabio – Segretario f.f.

- 1) **RICORSO DELL’ ASD FC BASSANO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASSANO ROMANO/CASTELSARDO DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008)

Con la decisione indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha condannato la società ASD FC Bassano Romano al pagamento dell’ammenda di €1.500,00, per mancanza di assistenza medica e per avere i suoi sostenitori, al termine della gara con il Castelsardo svoltasi il 24.2.2008, lanciato sassi contro un calciatore della squadra avversaria, senza tuttavia colpirlo, insultato il medesimo e tentato anche di scavalcare il recinto di gioco.

A seguito di preannuncio di reclamo, questa Corte ha trasmesso a mezzo fax copia degli atti relativi alla predetta gara in data 3.3.2008. Senonchè l’atto di impugnazione veniva spedito alla data dell’11 marzo successivo, come risulta da accertamenti compiuti presso il centro postale di Bassano a cura della Segreteria di questo Ufficio, mentre, a norma dell’art. 37. comma 1 lett. a) C.G.S. avrebbe dovuto pervenire alla Corte entro il settimo giorno successivo a quello della ricezione degli atti predetti.

Non sussiste alcun dubbio, pertanto, in merito alla tardività del ricorso, che come tale va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 1 lett. a), C.G.S., per tardivo invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta di copia degli atti ufficiali, il reclamo come sopra proposto dall’ASD FC Bassano Romano di Bassano Romano (Tivoli).

Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL G.S. ARNONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. BORRELLO ROBERTO PER DUE GARE EFFETTIVE** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.2008)

Con la decisione indicata in epigrafe al calciatore Borriello Roberto è stata comminata la squalifica per 2 giornate di gara, per avere, al termine della gara svoltasi il 2.3.2008 con il Tolentino, rivolto all'arbitro una espressione improntata ad estrema volgarità.

La società ricorrente chiede l'annullamento della sanzione inflitta o quanto meno la sua sostituzione con una multa ed, in eventuale subordine, la sua riduzione, sostenendo al riguardo una diversa versione dei fatti.

Nel rapporto arbitrale si legge, invero, che l'allenatore avrebbe apostrofato il direttore di gara con la frase "*salutami tuo padre, pezzo di merda!*". Secondo la parte ricorrente, invece, lo stesso soggetto, trovandosi ad ascoltare, mentre le squadre rientravano nei rispettivi spogliatoi, un dialogo fra l'allenatore avversario e l'arbitro nel corso del quale il primo avrebbe incaricato l'altro di recare i suoi cordiali saluti al padre ed il secondo avrebbe risposto assicurandone cortesemente il ricambio, si sarebbe in quel contesto ironicamente limitato a commentare testualmente: "*adesso capisco*", senza aggiungere alcuna parola volgare.

Senonchè di questa ricostruzione, che si contrappone nettamente ed irriducibilmente al rapporto dell'arbitro ed alla sua peculiare efficacia probatoria quanto al reale svolgimento dei fatti, non sussiste alcun elemento di prova, od anche il benché minimo indizio. Né può invocarsi una più o meno opinabile, più o meno variabile interpretazione dell'accaduto, come potrebbe avvenire, per esempio, con riferimento alle modalità ed al tono relativi alla pronuncia delle parole riferite, alla più o meno accentuata bonomia o semplicità o viceversa malignità o semplice impertinenza delle espressioni proferite, trattandosi di una frase e di un epiteto del tutto inequivoci e non confondibili nella loro verbale e tipica portata aggressiva.

Ne deriva, quindi, senza la benché minima ombra di dubbio la infondatezza del gravame proposto.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Arrone Calcio di Arrone (Terni) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3) RICORSO DELL' A.S.D. CAMPOBELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ELAMRAOUI SAMI SEGUITO GARA CAMPOBELLO/CASTROVILLARI DEL 2.03.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.2008)

Con decisione del 5.3.2008 e pubblicata con Com. Uff. n. 93, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato il calciatore Sami Elamraoui per 3 gare effettive "per avere a fine gara colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario senza tuttavia procurargli conseguenze fisiche".

Avverso tale provvedimento, con atto del 6.3.2008, la A.S.D. Campobello ha proposto reclamo chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, denunciando, in primo luogo, la ingiustizia della decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. sia per avere la stessa, erroneamente qualificato la condotta del Elamraoui come violenta sia per l'omessa applicazione di attenuanti sebbene il Giudice di prime cure avesse dato atto dell'assenza di conseguenze fisiche derivanti dal fatto.

Con secondo motivo di ricorso, la reclamante denunciava l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione nella parte in cui il Giudice Sportivo, non uniformandosi, a detta della stessa, a precedenti pronunce rese su casi analoghi, avrebbe inflitto una sanzione più grave al proprio tesserato.

Tanto promesso, la C.G.F. osserva che il proposto appello non può trovare accoglimento.

Quanto alla pretesa disparità di trattamento con altre decisioni del Giudice Sportivo, invocata dalla ricorrente, deve ribadire che il Giudice Sportivo deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendole in correlazione con altre.

Per quanto riguarda la invocata circostanza dalla quale dovrebbe discendere una diminuzione di pena, la stessa non può essere ritenuta attenuante in quanto la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall'effetto provocato ma dal semplice compimento.

Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo deve ritenersi immune dai vizi denunciati dalla reclamante e comunque corretta sia in ordine alla qualificazione della condotta del Elamraoui come di "particolare violenza" sia in ordine alla conseguente necessaria applicazione della sanzione minima di 3 giornate di squalifica prevista dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., che appare congrua e proporzionata in relazione ai fatti allo stesso ascritti.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Campobello di Campobello di Mazara (Trapani) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4) RICORSO DELL' U.S. SANREMESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANREMESE/SAVONA DEL 20.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.02.2008)

La U.S. Sanremese Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008, ha respinto il ricorso con il quale l'appellante aveva chiesto accertarsi l'irregolarità della posizione del calciatore Monti Ivan nella gara del 23.1.2008, tra U.S. Sanremese Calcio S.p.A. e l'ASD Savona, terminata con il punteggio di 0 -1.

A sostegno della tesi, ha prodotto liste di svincolo, pervenute dalla Federazione, e nota di accompagnamento dalle quali si poteva desumere che il signor Monti continuava ad essere un proprio tesserato, non essendone stato autorizzato lo svincolo.

Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che la decisione del Giudice Sportivo è immune da qualsiasi vizio e va pertanto confermata. Risulta, difatti, che il signor Monti Ivan sia stato tesserato per la U.S. Sanremese dal 17.8.2007 al 3.9.2007, quindi per la A.S.D. Loanesi S. Francesco dal 14.11.2007 all'11.12.2007, dalla quale si è svincolato in data 17.12.2007 per essere definitivamente tesserato con la A.S.D. Savona.

Pertanto, la posizione del signor Monti nella gara di che trattasi era regolare e la presenza del suo nominativo nelle liste di svincolo della U.S. Sanremese, ancorché inviate dalla Federazione successivamente al trasferimento, è imputabile, probabilmente, alla mancanza di aggiornamento delle stesse, circostanza questa che, di certo, non può inficiare il dato inequivocabile del tesseramento per l'A.S.D. Savona.

Il contegno tenuto dalla reclamante, che ha taciuto la circostanza che il signor Monti non era più un proprio tesserato per essersi trasferito alla A.S.D. Loanesi S. Francesco prima di approdare alla società di attuale appartenenza, prospettando, per di più, che il calciatore non fosse stato autorizzato allo svincolo, integra una evidente violazione della normativa che obbliga i tesserati ad ispirare le proprie azioni ai principi di correttezza, lealtà e probità e determina la rimessione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento delle relative responsabilità disciplinari e l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Sanremese Calcio di Sanremo (Imola) e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5) RICORSO DEL CALCIATORE GALASSI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTEGLI SEGUITO GARA VERRUCCHIO/CARPI DEL 2.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 93 del 5.3.2008)

Rilevato che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 93 del 5.3.2008, ha sanzionato il calciatore Galassi Lorenzo, tesserato per la F.C. Carpi,

con la squalifica per 2 gare effettive, avendo egli, a gioco fermo, tentato di colpire un avversario con uno schiaffo.

Rilevato che avverso tale decisione ha presentato ricorso il Galassi il quale, pur ammettendo la propria responsabilità, chiedeva a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva e deduceva, a sostegno del gravame proposto, che il suo gesto (un semplice ed innocente “buffetto”) era diretto a manifestare il proprio dissenso nei confronti di un avversario dal quale in precedenza aveva subito un duro intervento, e non certo quello di colpirlo con cattiveria.

Ritenuto che dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il signor Galassi abbia tentato di colpire volontariamente ed a giuoco fermo un avversario.

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie, perfezionatasi in tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per 2 gare, ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Galassi Lorenzo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 9 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete